

DELIBERAZIONE N. XII/ 5155

SEDUTA DEL 13/10/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE Vicepresidente
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

2021IT16RFPR010 – ULTERIORI DETERMINAZIONI SULLA MISURA “MICROCREDITO” DI CUI ALLA DGR 24.07.2023, N. XII/737 A VALERE SULL’AZIONE 1.3.3 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI” DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

I Dirigenti Gessyca Golia Maria Carla Ambrosini



VISTI:

- l'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 914, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 che disciplina il microcredito;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 "Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" e il relativo Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 "Disciplina del microcredito attuativo dell'art. 111, comma 5, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- la L.R. 27 dicembre 2021, n. 24 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022" che all'articolo 7 ha modificato la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" inserendo l'articolo 3-ter dedicato al Microcredito e l'art. 3-quater dedicato alla semplificazione degli strumenti finanziari;

VISTI altresì:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziari per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a



Regione Lombardia LA GIUNTA

incentivare la competitività e la crescita economica;

- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 08-05-2025;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 che, all’art. 4 comma 5 e 8, istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., il “Fondo investimenti imprese” destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 14 novembre 2022 n. XI/7345 che ha approvato lo schema generale di Convenzione Quadro per l’attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali con gli intermediari finanziari, tra cui i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all’art. 106 o di cui all’112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
- la D.G.R. 8 maggio 2023, n. XI/258 che, in attuazione dell’articolo 3-ter della L.R. 11/2014 e s.m.i., ha approvato lo schema Generale di Convenzione Quadro per l’attivazione di strumenti finanziari con gli operatori del microcredito sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali;

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 *final* del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d’atto dell’approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 “Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura”;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021 - 2027, adottato con Decreto 30 giugno 2023, n. 9842 e ss.mm.ii;
- la D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3116 “Presa d’atto della 1° riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP



RegioneLombardia
LA GIUNTA

di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C(2024) 6655 del 18 settembre 2024”;

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 – “Un'Europa più competitiva e intelligente” l'Obiettivo Specifico 1.3 – “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, e l'Azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI” che prevede, tra l'altro:

- la promozione dello start up di impresa, con particolare riferimento alla nascita e allo sviluppo delle start up e al relativo consolidamento;
- il sostegno alle esigenze di modernizzazione e adeguamento delle imprese, sotto il profilo degli investimenti in macchinari e attrezzature e consulenze specialistiche e strategiche, anche nell'ottica del miglioramento delle prestazioni ambientali, dell'uso efficiente delle risorse e della valutazione della circolarità e sostenibilità di processi e prodotti, e delle nuove competenze e che per la realizzazione delle azioni prevede il possibile coinvolgimento diretto di intermediari finanziari, tra i quali gli operatori di microcredito;

RICHIAMATA la D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 che, tra l'altro, ha:

- approvato i criteri applicativi della misura “Microcredito” a valere sull'azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI - Microcredito” del PR FESR Lombardia 2021-2027 e ha apportato alcune modifiche alla metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla D.G.R. 7 novembre 2022, n. XI/7269;
- stabilito di strutturare l'agevolazione come un cofinanziamento regionale abbinato ad un finanziamento concesso da un Operatore di Microcredito convenzionato con Regione Lombardia ex D.G.R. 28 maggio 2023, n. XII/258, finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per gli investimenti con la previsione della remissione di parte del cofinanziamento regionale (c.d. capital rebate) in relazione all'andamento regolare dei pagamenti del finanziamento regionale e di quello dell'Operatore di Microcredito;
- stabilito una dotazione finanziaria di € 24.000.000,00 a valere sull'incremento della dotazione del “Fondo investimenti imprese” di cui alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo pari a euro 1.362.591,05, oltre IVA del 22%;
- individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto Gestore del Fondo della misura conformemente ai requisiti previsti all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- disposto di escludere dall'ambito di applicazione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla D.G.R. XI/7269/2022, le misure di microcredito come disciplinato dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- inquadrato l'agevolazione nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul



Regione Lombardia LA GIUNTA

funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- previsto che il limite del finanziamento complessivo pari a 40.000 euro potesse essere aumentato nell'avviso attuativo nei limiti previsti dall'art. 111 del T.U.B. a seguito di approvazione di eventuali nuove disposizioni normative ed attuative della disciplina del Microcredito;

DATO ATTO che:

- con d.d.s. 24 ottobre 2023, n. 16379 è stato approvato l'avviso della misura "Microcredito" in attuazione alla D.G.R. n. XII/737/2023 e che, come previsto dalla D.G.R. n. 737 del 24 luglio 2023, è stato stabilito che il limite del finanziamento complessivo pari a 40.000 euro potesse essere aumentato nei limiti previsti dall'art. 111 del T.U.B. a seguito di approvazione di eventuali nuove disposizioni normative ed attuative della disciplina del Microcredito;
- con d.d.g. 27 novembre 2023, n. 19246 il Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2021-2027, ha approvato l'Accordo di Finanziamento con Finlombarda S.p.A. per la gestione del "Fondo investimenti imprese" relativamente alla misura "Microcredito", sottoscritto digitalmente dalle parti il giorno 1° dicembre 2023;

VISTI:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che ha adeguato - con il parere favorevole del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo" espresso nella seduta del 19 dicembre 2023 - le misure di incentivazione inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis», tra le quali rientra l'Avviso Microcredito;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

- il d.d.s. 9 gennaio 2024, n. 1030 con cui è stato adeguato l'avviso della misura "Microcredito" a seguito delle modifiche al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 (cfr. Decreto 20 novembre 2023, n. 211 del Ministero dell'Economia e delle Finanze), recante la disciplina del Microcredito; con l'occasione, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento de minimis n. 2831/2023, è stato rivisto il testo dell'avviso adeguando i massimali previsti;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 novembre 2023, n. 211, pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 28 dicembre 2023, che approva il Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che entra in vigore il 12 gennaio 2024 e dispone quanto segue:

- all'art. 1 "Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti: lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità e società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
- art. 4 c. 1 "I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 75.000 per ciascun beneficiario. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle società a responsabilità limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000";

RICHIAMATA la D.G.R. 18 novembre 2024, n. XII/3425 che ha stabilito:

- di approvare l'estensione della misura "Microcredito" di cui alla D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 ai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o all'elenco di cui all'art. 112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
- di apportare le modifiche ai criteri di cui alla richiamata D.G.R. 24 luglio 2023 n. XII/737 come di seguito indicato:
 - modificare Operatore di Microcredito con Soggetto Finanziatore così da comprendere anche i Confidi;
 - limitare l'esclusione dei soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 111 del TUB e relative disposizioni attuative (D.M. 176/2014 e s.m.i.) solo per le operazioni cofinanziate con gli Operatori di microcredito convenzionati sulla misura;
 - rivedere i limiti del finanziamento concedibile come segue:
 - se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di Microcredito, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 75.000,00



Regione Lombardia LA GIUNTA

(settantacinquemila) elevabile a euro 100.000,00 (centomila) per le s.r.l.;

- se il Soggetto Finanziatore è un Confidi, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 100.000,00 (centomila) per tutte le tipologie di imprese richiedenti;
- prevedere il massimale delle spese di istruttoria applicabili dai Soggetti Finanziatori nella misura forfettaria minima di euro 300,00 (trecento) fino ad un massimo dell'1% del valore del finanziamento complessivo concesso;
- consentire, a supporto dei cofinanziamenti, l'acquisizione di tutti i tipi di garanzie ad eccezione delle garanzie di natura reale (ivi incluse, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il Soggetto beneficiario del Co-finanziamento sia proprietario o titolare di altro diritto). Si precisa che sulla quota di finanziamento del Soggetto Finanziatore potrà essere attivata garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i. o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi; sulla quota di finanziamento di Regione Lombardia non potrà essere attivata tale garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi;
- ridurre i termini del procedimento da 120 giorni a 90 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di invio al protocollo delle domande di partecipazione, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ex L. 241/1990 e s.m.i.;
- modificare le modalità di erogazione del cofinanziamento prevendo l'80% in anticipo alla sottoscrizione del contratto (di cui 60% della quota del soggetto finanziatore e 20% della quota regionale) e il saldo (20% della quota regionale) a seguito della verifica della rendicontazione delle spese;
- modificare i termini del finanziamento considerando sulla quota di finanziamento regionale un periodo di preammortamento di 24 mesi (4 semestri) che in ogni caso viene ridotto nel caso in cui l'erogazione del saldo avvenga prima dei 24 mesi con rimborso che inizierà alla prima scadenza fissa per il rimborso successiva alla data di erogazione del saldo;
- subordinare l'erogazione del saldo del finanziamento, in esito alla positiva verifica della rendicontazione, alla regolarità dei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore. Qualora il soggetto beneficiario non in bonis non provvedesse a regolarizzare la propria posizione entro i termini stabiliti dall'Avviso attuativo si procederà con la decadenza parziale dell'Agevolazione;
- specificare che per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento, ad esclusione delle spese finanziate con risorse PNRR, secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DATO ATTO che con il decreto 12 dicembre 2024, n. 19519 è stato approvato:

- l'adeguamento dell'avviso della misura "Microcredito" in attuazione della D.G.R. 18 novembre 2024, n. XII/3425;
- il testo coordinato dell'avviso stesso;
- la scheda tecnica della misura aggiornata che dovrà essere sottoscritta dai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi);

CONSIDERATO che:

- dal rapporto annuale di Banca d'Italia sull'economia della Lombardia i dati evidenziano che i prestiti bancari alle imprese lombarde nel 2024 sono diminuiti di 3,3 miliardi di euro, tendenza confermata nel primo semestre 2025, e che il calo dei prestiti è diffuso tra le aziende di tutte le classi dimensionali, ma con una flessione più marcata per le piccole imprese;
- l'istruttoria creditizia per un finanziamento di importo ridotto richiede il medesimo tempo e impiego di personale rispetto alla stessa istruttoria su un finanziamento di importo elevato e, quindi, per verificare molte pratiche di piccolo taglio il sistema bancario sostiene costi più elevati e profitti minori, con la conseguenza pratica di privilegiare il rapporto creditizio con imprese di dimensione maggiore che richiedono finanziamenti più elevati;

VISTE:

- la L.R. 27 dicembre 2021, n. 24 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022" all'articolo 7 ha modificato la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" inserendo:
 - l'articolo 3-ter (Microcredito) che dispone quanto segue: *"Al fine di agevolare operazioni di microcredito, la Giunta regionale può convenzionarsi con i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) a condizione che tali soggetti applichino tassi di interesse con massimali, stabiliti dalla stessa Giunta regionale, non superiori a quelli di mercato. I soggetti di cui al primo periodo sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento";*
 - l'articolo 3-quater (Semplificazione degli strumenti finanziari) che dispone quanto segue: *"1. Per semplificare le procedure di attivazione di strumenti finanziari, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno schema generale di convenzione a cui possono aderire i soggetti iscritti all'albo delle banche di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 385/1993, i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo e i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di seguito confidi, iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 o nell'elenco di cui all'articolo 112 del citato decreto legislativo. 2. I soggetti e i confidi di*



Regione Lombardia LA GIUNTA

cui al comma 1 sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.";

- l'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 914, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 che disciplina il microcredito;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 "Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 8 maggio 2023, n. XI/258 che, in attuazione dell'articolo 3-ter della L.R. 11/2014 e s.m.i., ha approvato lo schema Generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari con gli operatori del microcredito sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali;
- la D.G.R. 14 novembre 2022 n. XI/7345 che ha approvato lo schema generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali con gli intermediari finanziari, tra cui i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o all'elenco di cui all'art. 112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;

RITENUTO:

- ampliare la platea di beneficiari della misura "Microcredito", attualmente limitata alla fase di avvio dell'impresa, anche ai lavoratori autonomi con partita IVA individuale non iscritti al Registro delle Imprese e alle PMI, costituiti da oltre i 5 anni, al fine di sostenere l'accesso al credito entro i limiti del microcredito;
- di approvare l'estensione della misura "Microcredito" di cui alla D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., e ai soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 385/1993 s.m.i. che sono convenzionati con Regione Lombardia ex D.G.R. XI/7345/2022 al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle imprese allo strumento finanziario regionale;
- di prevedere che alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., e ai soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 385/1993 s.m.i. aderenti alla misura si applicano le medesime regole previste per i Confidi e che si definiscono unitamente Soggetti finanziatori;
- di confermare per tutti i soggetti finanziatori il massimale delle spese di istruttoria applicabili nella misura forfettaria minima di euro 300,00 (trecento) fino ad un massimo dell'1% del valore del finanziamento complessivo concesso;
- di demandare al dirigente pro tempore della Struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico:
 - l'approvazione delle modifiche all'Avviso attuativo;
 - l'adeguamento della Scheda Tecnica della misura "Microcredito" che dovrà essere sottoscritta dalle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n.



Regione Lombardia
LA GIUNTA

385/1993 e s.m.i., e ai soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 385/1993 s.m.i. aderenti all'iniziativa;

- gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
- confermare le disposizioni di cui alla richiamata D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 che non sono in contrasto con le modifiche di cui alla presente Deliberazione, ivi incluse le modifiche alla metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla D.G.R. 7 novembre 2022, n. XI/7269 e s.m.i.;
- confermare l'inquadramento aiuti di cui al richiamato d.d.s. 24 ottobre 2023, n. 16379 come aggiornato dal richiamato dal d.d.s. 9 gennaio 2024, n. 1030;

PRESO ATTO che, in conformità all'art. 58 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, a seguito delle modifiche apportate alla misura di cui alla presente Deliberazione, in data 8 ottobre 2025 con comunicazione protocollo O1.2025.0021123 Finlombarda S.p.A. ha trasmesso alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'aggiornamento della valutazione ex ante, che a sua volta l'ha formalizzata con protocollo O1.2025.0021132 dell'8 ottobre 2025 all'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 che, per quanto di competenza, ha espresso parere positivo come da nota protocollo R1.2025.0005383 dell'8 ottobre 2025;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato ex D.G.R. 20 maggio 2024, n. XII/2340 - Allegato B e di cui al decreto del Segretario Generale 10 giugno 2024, n. 8804, che si è espresso sulla D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 nella seduta del 4 luglio 2023 e sull'Avviso attuativo di cui al d.d.s. 24 ottobre 2023, n. 16379 nella seduta del 17 ottobre 2023;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante informativa del 25 settembre 2025;
- dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con comunicazione protocollo R1.2025.0005383 dell'8 ottobre 2025;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;



All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di ampliare la platea di beneficiari della misura “Microcredito” già individuati dalla D.G.R. 24 luglio 2023 n. XII/737, ai lavoratori autonomi e alle PMI, costituiti da oltre 5 anni, al fine di sostenere l’accesso al credito entro i limiti del microcredito;
2. di approvare l'estensione della misura “Microcredito” di cui alla D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., e ai soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 385/1993 s.m.i. che sono convenzionati con Regione Lombardia ex D.G.R. XI/7345/2022 al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle imprese allo strumento finanziario regionale;
3. di prevedere che alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., e ai soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 385/1993 s.m.i. aderenti alla misura si applicano le medesime regole previste per i Confidi e che si definiscono unitamente Soggetti finanziatori;
4. di confermare per tutti i soggetti finanziatori il massimale delle spese di istruttoria applicabili nella misura forfettaria minima di euro 300,00 (trecento) fino ad un massimo dell'1% del valore del finanziamento complessivo concesso;
5. di demandare al dirigente pro tempore della Struttura “Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese” della Direzione Generale Sviluppo Economico:
 - l'approvazione delle modifiche all'Avviso attuativo;
 - l'adeguamento della Scheda Tecnica della misura “Microcredito” che dovrà essere sottoscritta dalle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., e ai soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 385/1993 s.m.i. aderenti all'iniziativa;
 - gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
6. di confermare le disposizioni di cui alla richiamata D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 che non sono in contrasto con le modifiche di cui alla presente Deliberazione, ivi incluse le modifiche alla metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla D.G.R. 7 novembre 2022, n. XI/7269 e s.m.i.;
7. di confermare l'inquadramento aiuti di cui al richiamato d.d.s. 24 ottobre 2023, n. 16379 come aggiornato dal richiamato dal d.d.s. 9 gennaio 2024, n. 1030;



RegioneLombardia
LA GIUNTA

8. di confermare che l'agevolazione sulla misura "MICROCREDITO", è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
9. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore per quanto di competenza;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Direzione Generale SVILUPPO ECONOMICO

Proposta di DGR 50 dell' 8 ottobre 2025

Oggetto	2021IT16RFPR010 – ULTERIORI DETERMINAZIONI SULLA MISURA “MICROCREDITO” DI CUI ALLA DGR 24.07.2023, N. XII/737 A VALERE SULL’AZIONE 1.3.3 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI” DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027
Obiettivi/Finalità (indicare uno o più risultati attesi del PRS)	<p>Al fine di sostenere l'accesso al credito, da parte dei soggetti economici lombardi, per la misura "Microcredito", approvata con D.G.R. n. XII/737/2023, si amplia la platea di beneficiari della misura "Microcredito", attualmente limitata alla fase di avvio dell'impresa, anche ai lavoratori autonomi con partita IVA individuale non iscritti al Registro delle Imprese e alle PMI, costituiti da oltre i 5 anni, al fine di sostenere l'accesso al credito entro i limiti del microcredito stesso.</p> <p>Inoltre, al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle imprese allo strumento finanziario regionale si estende la partecipazione alla misura in qualità di soggetti finanziatori – oltre agli Operatori del microcredito e ai Confidi - anche alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs n. 385/1993 e smi. e ai soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 385/1993 s.m.i. che sono convenzionati con Regione Lombardia ex D.G.R. XI/7345/2022.</p> <p>O.S. 4.1.2 Sostenere la patrimonializzazione, l'accesso al credito per le PMI lombarde e l'avvio di impresa</p>
Ammontare della spesa/Ammontare dell'entrata (indicare missione, programma e capitolo di bilancio)	È confermata la dotazione finanziaria complessiva pari a 24 milioni di euro comprensiva dei costi di gestione del Soggetto Gestore, di cui alla DGR n. XII/737/2023.
Impatto territoriale	Regionale
Soggetti destinatari	<p>Vengono ampliati i beneficiari già individuati con D.G.R. n. XII/737/2023, attualmente limitati alla fase di avvio dell'impresa estendendo la partecipazione anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> – alle PMI così come definite all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito Regolamento GBER) regolarmente costituite, iscritte e attive anche da oltre 5 (cinque) anni nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) e con una sede legale e/o operativa oggetto dell'intervento in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'avviso attuativo; – i lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese che abbiano dichiarato l'inizio attività anche da oltre 5 (cinque) anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso attuativo ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. secondo le modalità ivi previste e abbiano la partita IVA attiva e con domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

Nota (pregresso/contesto; articolazione interventi previsti, tempi di attuazione, soggetti/categorie escluse, altro)	<p>Al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle imprese allo strumento finanziario regionale viene estesa la partecipazione, in qualità di soggetti finanziatori – oltre agli operatori del microcredito e ai Confidi - anche alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., e ai soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 385/1993 s.m.i. che sono convenzionati con Regione Lombardia ex D.G.R. XI/7345/2022.</p> <p>L'Agevolazione si configura come un finanziamento regionale con tasso nominale pari a zero, finalizzato a sostenere il 40% delle spese ammissibili, abbinato ad un finanziamento concesso da un soggetto finanziatore (operatore di microcredito, intermediario finanziario) a tasso di mercato, finalizzato a sostenere il restante 60%.</p> <p>Sul finanziamento regionale è previsto l'abbuono della metà del prestito quando il beneficiario avrà rimborsato il 20% e avrà correttamente rendicontato l'investimento.</p>
Eventuali criticità	---
Attività di comunicazione previste/consigliate	BURL Sito istituzionale
Eventuali ricadute mediatriche	---